



**Citta' di Castellammare di Stabia**  
**Medaglia d'oro al merito civile**

**ORDINANZA SINDACALE N°: 327/2020**

**N. Protocollo:62863/2020 del 16/11/2020**

**Settore / Ufficio:** SETTORE ORGANI POLITICI

**Oggetto:** Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.lgs 267

**IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Città di Castellammare di Stabia;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

**VISTO**, in particolare, l'art.1 del citato decreto legge n. 33 del 2020, ai sensi del quale *“(omissis) E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis). Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;*

**VISTO** il DPCM 11 giugno 2020;

**VISTE** le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;

**VISTO** il DPCM 14 luglio 2020;

**VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio

2020, n.176;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

**VISTO** il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

**RICHIAMATE** le Ordinanze Sindacali e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19

**PRESO ATTO** dei report giornalieri pervenuti allo scrivente in qualità di Autorità Sanitaria Locale dal Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell'ASL Na 3 Sud, che indicano un aumento dei cittadini residenti in isolamento domiciliare in regime di "sorveglianza sanitaria attiva";

**VISTA** l'Ordinanza sindacale n.212 del 12 agosto 2020, come confermata con Ordinanza sindacale n. 219 del 24 agosto 2020, con validità fino al 6 settembre 2020;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.69 del 31 agosto 2020, emanata in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

**VISTO** il DPCM 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. Serie Generale n.222 del 07 settembre 2020;

**VISTO** il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

**VISTO** il DPCM del 18 ottobre 2020 , recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella [G.U. Serie Generale n.258 del 18 ottobre 2020](#).

**VISTE** le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania dal n. 70 del 8 settembre 2020 al n.87 del 31 ottobre 2020, emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

**VISTO** il DPCM del 3 novembre 2020 e i relativi allegati;

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. 315 del 6 novembre 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, con cui si individuano nuove regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

**CONSIDERATO** l'allarmante evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e, in particolare, comunale;

**RAVVISATO** che, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio cittadino, occorre disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure di prevenzione al rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19;

**VISTO** l'art.50 d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, (omissis) "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e

*urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”;*

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 recante “*Interventi d’urgenza*”, dispone “*(omissis)In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*”;

**VISTA** la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte soprarichiamate;

**VISTI:**

- la Legge 833/1978;
- l’art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

## **ORDINA**

per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica in vista dell’emergenza COVID-19, per il periodo intercorrente da martedì 17 novembre 2020 e fino a domenica 29 novembre 2020:

- la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado (*i.e.* scuole dell’infanzia, scuola primaria e secondaria), fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, così come previsto dall’ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 adottata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- l’apertura del cimitero comunale esclusivamente secondo il seguente calendario settimanale:
  - martedì dalle ore 7:00 alle ore 13:00;
  - giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30;
  - domenica dalle ore 7:00 alle ore 13:00;
- di consentire l’accesso alla Villa Comunale e agli arenili, dal lunedì al venerdì, dalle ore 5:00 alle ore 18:00, il sabato e la domenica dalle ore 5:00 alle ore 8:30, sempre nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- restano sospese, fino a successivo provvedimento, tutte le attività mercatali insistenti sul territorio comunale al fine di evitare ogni forma di assembramento, fatta esclusione per l’area mercatale del rione San Marco, unica strutturalmente idonea a garantire il necessario contingentamento degli ingressi, area che resterà aperta per le attività di cui all’art. 3, comma 4, lett. b) del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 esclusivamente nelle giornate del martedì e del sabato con orario dalle 7.00 alle 15.00, e per la quale sarà cura dei concessionari assicurare un ingresso contingentato secondo le disposizioni normative vigenti;
- il mercato ortofrutticolo di via Virgilio, la cui attività di vendita all’ingrosso è disciplinata da apposito regolamento comunale, è riservato ai soli operatori economici e dovrà osservare le seguenti disposizioni orarie:

- ore 01:00: accesso commissionari per apertura degli stand e preparazione merci;
- dalle ore 3:00 alle ore 6:00: accesso degli operatori commerciali;
- ore 7:00: chiusura di tutte le operazioni di vendita;

Il personale del mercato consentirà l'accesso ai soli mezzi di servizio per la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti. I commissionari potranno accedere con propri mezzi per le operazioni di carico/scarico merci, dalle ore 08:00 alle ore 12:00. I commissionari e gli operatori dovranno attenersi scrupolosamente ai protocolli di sicurezza previsti dalla normativa emanata per l'emergenza sanitaria;

- è disposta la riapertura degli esercizi commerciali aperti al pubblico in modalità *self-service*, con il rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in materia di igiene dei locali e sanificazione continua e costante degli stessi e prevedendo misure di ingresso contingentate al fine di evitare assembramenti;

### **DISPONE**

- che il presente provvedimento entri in vigore a far data da martedì 17 novembre 2020 e fino a domenica 29 novembre 2020;
- che la Polizia Locale e le F.F.O.O. provvedano ad intensificare i controlli in tal senso, attivando azioni di monitoraggio sul territorio comunale e il rispetto di tutti gli altri obblighi stabiliti da norme statali o regionali. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni);
- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio *On-Line* e trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, alla Direzione Generale dell'ASL Napoli 3 Sud, alla Regione Campania, a tutte le F.F.O.O., al Dirigente del Settore SUAP, al Dirigente del Settore Polizia Locale;

### **AVVERTE**

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

**Citta' di Castellammare di Stabia, 16/11/2020**

IL SINDACO  
**Ing. GAETANO CIMMINO**